

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00301

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2013 presentato, in data 3 giugno 2013, dell'ACD Torconca Cattolica contro l'ASD Meldola, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti per l'annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC – sez. III giudicante – assunta con C.U. n. 241/CGF del 12/04/2013, pubblicata nelle sue motivazioni con C.U. n. 273/CGF del 12.4.2013 (con la quale la CGF ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'odierna ricorrente, ex art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, ma lo ha respinto nel merito), nonché della decisione della CGF - sez. III giudicante – assunta con C.U. 274/CGF del 17 maggio 2013, allo stato pubblicata nel suo solo dispositivo (con la quale la C.G.F. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revisione proposto dall'odierna ricorrente).

DICHIARA il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile.

Condanna il ricorrente al rimborso di un terzo (euro 1.000) delle spese sostenute da tutte le parti per il giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 giugno 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma in data 25 giugno 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face